

ASSOCIAZIONE
“CENTRO CLINICO DI PSICOANALISI - IL ROCCHETTO”

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'Associazione denominata: “ Centro Clinico di Psicoanalisi – Il Rocchetto -” con sede in Ravenna, piazza del Popolo, 17. La variazione di sede legale come anche l'apertura di sedi secondarie in Italia non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
2. La durata è illimitata.
3. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) Assistenza a persone sofferenti di disagio e psicopatologie psichiche in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali, economiche o familiari.
 - b) Costituire centri clinici per il trattamento terapeutico del disagio e psicopatologie di cui al punto 3.a)
 - c) Istituire un servizio di assistenza telefonica e di prima consultazione gratuita fornito da psicoanalisti membri dell'IPA (International Psychoanalytical Association) e da psicoterapeuti con formazione psicoanalitica al fine di effettuare una prima diagnosi e offrire un orientamento alla cura.
 - d) Creare un sito internet di informazione e promozione delle attività dell'Associazione al fine di favorire la conoscenza del “Centro” alle differenti fasce di età: bambini, adolescenti, giovani , adulti e famiglie.
 - e) Promuovere attività di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, istituzioni, enti pubblici e privati inerenti le problematiche individuali, familiari , sociali ed economiche connesse con le patologie e i disagi psichici
 - f) Promuovere attività di prevenzione, sostegno e cura- anche in collaborazione con enti pubblici e privati- per favorire la conoscenza e l'attuazione di percorsi evolutivi che favoriscano il normale sviluppo psichico e psicomotorio del

bambino. A tale riguardo l'informazione sulle tappe dello sviluppo psichico e psicomotorio rivolto ai genitori, educatori, pediatri, medici e insegnanti rappresenta un elemento fondante nella prevenzione dei disturbi e delle patologie psichiche.

g) Promuovere ed istituire attività di ricerca e confronto per favorire le occasioni di studio, formazione e incontro tra specialisti che operano nel campo del disagio e della psicopatologia delle patologie psichiche. A tal fine l'associazione si propone di attuare incontri, seminari, conferenze, dibattiti, workshop e convegni connessi con gli scopi dell'associazione.

h) Promuovere ed istituire attività di formazione degli operatori nel campo del trattamento delle patologie sopra citate nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni. Tale attività di formazione è rivolta agli associati nell'ambito interno dell'organizzazione, per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.

h) Produrre ed editare materiale anche in forma audiovisiva multimediale quali (a titolo esemplificativo) atti di seminari, conferenze, workshop e convegni, e libri connessi direttamente con gli scopi dell'Associazione.

4. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3 (Soci)

1. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (Soci Fondatori) e tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e codice etico.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il non accoglimento della domanda va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità e curriculum vitae impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 5 categorie di soci:
 - Fondatori** (coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto; versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
 - Ordinari** (la qualifica di membro ordinario è attribuito dal Consiglio Direttivo la cui condizione necessaria è costituita dall'aver effettuato o avere in corso da almeno quattro anni un'analisi personale presso un analista IPA; (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
 - Volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
 - Onorari** (Il Consiglio Direttivo può nominare "Membri Onorari dell'Associazione", persone che hanno fornito un particolare contributo, scientifico o finanziario, a favore dell'Associazione)
 - Sostenitori** (persone fisiche, giuridiche e gli Enti o Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, forniscono un sostegno economico alle attività della medesima. Queste due categorie di aderenti (**Onorari e Sostenitori**) non hanno diritto di voto e non godono dei diritti di elettorato attivo e passivo.)

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è trasmissibile.
5. L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati ordinari e volontari maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Gli associati Onorari e sostenitori hanno il diritto di partecipare e intervenire alle assemblee sociali.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e codice etico.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione
3. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'Assemblea che si esprime con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
 - Collegio dei Probiviri (facoltativo).
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare anche per e-mail almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9
(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11
(Consiglio direttivo)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 6 componenti incluso il Presidente quattro dei quali soci ordinari e due soci volontari) . I Consiglieri, a discrezione dall'Assemblea, sono nominati dalla medesima tra i soci.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e
 - a) dispone l'ammissione di nuovi soci aventi i requisiti richiesti dal presente Statuto ;
 - b) dispone l'esclusione dei soci ai sensi del presente Statuto;
 - c) elegge il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere tra i componenti del Consiglio Direttivo;
 - g) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte del Presidente;
 - h) stabilisce l'entità della quota associativa annuale.
 - i) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Per il primo mandato, il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni. Dopo il primo quinquennio, la carica del Consiglio Direttivo dura tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati consecutivi.

ART. 12
(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13
(Vice Presidente)

I compiti del Presidente spettano al Vice Presidente in caso di impedimento, assenza o delega del Presidente stesso.

ART. 13
(Segretario)

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. aggiorna l'elenco dei soci, invia le convocazioni fissate dal presidente, mantiene i contatti con i Soci.

ART. 14
(Tesoriere)

Il Tesoriere tiene la contabilità, la cassa e i libri associativi. Emette mandati di pagamento, con il concorso del Presidente. Predisporre la redazione del bilancio di esercizio preventivo e consuntivo.

ART. 15
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 16
(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18
(Clausola Compromissoria)

Qualsiasi controversia derivante dal rapporto associativo che dovesse insorgere tra gli associati e/o tra questi e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, anche nei confronti degli organi dell'associazione, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, sarà devoluta ad un Arbitro Unico che deciderà secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ravenna. L'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ravenna.

ART. 19
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Ravenna, 15 Maggio 2015

Firme dei costituenti:

Sig.ra GUERRA CINZIA

Sig. PERRONE COSIMO

Sig.ra RICCIONI ANGELA

Sig.ra VINCENZI MILENA
